



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

<p>N. 82</p> <p>Data: 14/06/2022</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.4068 del 11/05/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace.</p>
--------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore venti e minuti ventidue nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SALERNO Giuseppe	Sì
2. BILOTTO Angelo Roberto	Sì
3. MUTO Francesco	Sì
4. MOLINARO Amalia Gilda	Sì
5. RUFFOLO Giulia	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Il Sindaco SALERNO Giuseppe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO.

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

Oggetto: Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.4068 del 11/05/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace. G.C. N. 82 del 14/06/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n. 87 del 14/06/2022.

Premesso che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in cinque settori: Settore I – Amministrativo/Demografico, Settore II – Economico/Finanziario, Settore III – Tecnico/LL.PP.-Manutentivo, Settore VI – Tecnico/Urbanistico, Settore V - Vigilanza;
- ad oggi la responsabilità/ titolarità di p.o. dei due settori tecnici, Tecnico LL.PP./Manutentivo e Tecnico/Urbanistico, è in capo ad un'unica unità lavorativa CAT D, peraltro part-time a 18 ore settimanali;
- risulta necessario conferire l'incarico di responsabile del settore tecnico in materia di LL.PP e Manutenzione;
- occorre assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;
- non vi sono, oltre al responsabile di cui sopra, altre risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area tecnica ll.pp., trattandosi di Ente con carenza di organico e di risorse finanziarie limitate;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza".;

Visti:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: "L'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010";

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che "il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";

Rilevato che per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile, il limite è dato dalla media del triennio 2007/2009 (Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013, Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015);

Che, ulteriormente, qualora l'Ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, è comunque consentita una spesa per nuovi contratti di lavoro flessibile per far fronte a servizi essenziali (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017);

Dato atto che il Comune di Marano Principato non ha fatto ricorso a forme di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009;

Vista la vigente dotazione organica;

Considerato che:

- il Comune di Marano Principato, con nota prot. n.4068 del 11/05/2022, chiedeva alla Provincia di Cosenza l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace, assunto presso la Provincia di Cosenza a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato in qualità di "Funzionario Tecnico", categoria D - posizione economica D1;

- con nota prot. n. 220015967 del 26/05/2022, acquisita al prot. del Comune al n.4634 del 27/05/2022, la Provincia di Cosenza autorizzava il dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace a prestare servizio presso il Comune di Marano Principato, oltre l'ordinario orario di lavoro, per n. 12 ore settimanali, sino al 31/12/2022;

- il dipendente manifestava in proposito, con nota acquisita al prot. del Comune al n.4621 del 27/05/2022, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n. 12 ore a settimana presso l'ente richiedente;

Preso atto che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. "scavalco d'eccedenza" consentirebbe all'Ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte, *in primis* l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore tecnico dell'impiegato succitato;

Accertata l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa, onde consentire adempimenti indifferibili del Settore III - Tecnico/LL.PP.-Manutentivo;

Preso atto del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato, giusta attestazione del Responsabile Settore Finanziario, in atti d'ufficio;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Oggetto: Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.4068 del 11/05/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace. G.C. N. 82 del 14/06/2022.

- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Economico/Finanziario-Personale, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile con imputazione della spesa su apposito capitolo che sarà istituito sul redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 81 del 14/06/2022 ad oggetto: "Modifica deliberazione di G.C. n. 17 del 23/11/2021 ad oggetto: "Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024.", dichiarata immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).", esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – Anno 2022.", esecutiva;

Vista, la deliberazione di C.C. n. 13 del 14/06/2022 ad oggetto: "Approvazione Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. nr. 267/2000.", dichiarata immediatamente esecutiva;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Per tutto quanto sopra, ad unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

1. Di convalidare la ns richiesta prot. n.4068 del 11/05/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'impiego del dipendente a tempo pieno e indeterminato Ing. **Eduardo Biagio Iannace**, per il periodo dal 16/06/2022 al 31/12/2022, per n. 12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, a favore del Comune di Marano Principato, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento del Settore Tecnico/LL.PP. - Manutentivo;

Oggetto: Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.4068 del 11/05/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace. G.C. N. 82 del 14/06/2022.

2. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente della Provincia di Cosenza per il periodo anzidetto, salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;

3. Di dare atto che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;

4. Di dare atto che la spesa lorda a carico dell'Ente, per il periodo dal 16/06/2022 al 31/12/2022, sarà di circa **€ 11.520,21 oneri compresi**;

5. Di autorizzare il Responsabile Settore Economico Finanziario/ Personale ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti e necessari;

6. Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Cosenza;

7. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza, alle OO.SS./RSU, al Nucleo di Valutazione e al Revisore dei Conti;

8. Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze;

9. Di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale – Sez. Amministrazione Trasparente;

10. Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;

10. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 14/06/2022

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: SALERNO Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 21-giu-2022:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
Prot. N. 5448 del 21-giu-2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-giu-2022 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 21-giu-2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 21-giu-2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Gianfranco LUPO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-giu-2022 al 06-lug-2022

N. 644 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
F.to: F. RUFFOLO

Oggetto: Utilizzo della prestazione lavorativa mediante l'istituto dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004. Convalida richiesta prot. n.4068 del 11/05/2022 effettuata alla Provincia di Cosenza per l'utilizzo del dipendente Ing. Eduardo Biagio Iannace. G.C. N. 82 del 14/06/2022.